

**La scelta della legge applicabile alle successioni
di cittadini italiani residenti in Catalogna**

Il 4 luglio del 2012, è stato adottato, dal Parlamento Europeo e Consiglio, il Regolamento 650/2012, relativo alle successioni internazionali. Questo Regolamento è rivolto alle persone che hanno interessi privati e patrimoniali in almeno due Paesi appartenenti o meno alla Unione Europea e, in particolare ai cittadini italiani che risiedono in Spagna. Il Regolamento troverà applicazione alle successioni aperte a partire dal 17 agosto 2015, un lasso di tempo che permette ai coniugi di valutare la loro situazione e, eventualmente, scegliere la legge applicabile alla loro successione.

Attualmente, l'apertura di una successione internazionale deriva inevitabilmente da un conflitto di leggi. Tuttavia, il Regolamento europeo offre la possibilità di scegliere la legge applicabile con riferimento alla futura successione. Il Regolamento stabilisce quale principio l'applicazione della legge dello Stato nel quale il de cuius abbia la sua residenza abituale al momento della morte. Per quanto riguarda i cittadini italiani che risiedono in Spagna, questa legge sarà la legge spagnola (che può essere differente secondo il luogo di residenza come, ad esempio, Catalogna, Aragona, Navarra, Madrid, etc.).

In alternativa, il Regolamento offre la possibilità di scegliere la legge dello Stato nazionale del testatore. Questa scelta deve essere realizzata in un atto dispositivo per causa di morte. In Spagna, con un testamento notarile.

Con riferimento alle imposte, la normativa non cambia: lo Stato in cui il de cuius o l'erede risiedono e lo Stato nel quale si trovano alcuni dei beni caduti in successione, hanno il diritto di fissare imposte di successione. Tutti i Paesi applicano la propria legislazione senza pregiudizio per l'esistenza di Convenzioni internazionali bilaterali che possono permettere di evitare la doppia imposizione.

Così, se un italiano – o altro straniero – che risiede in Spagna non esercita il diritto di scelta della sua legge nazionale come applicabile alla successione, la legge applicabile sarà quella spagnola e, più precisamente, quella della Catalogna.

Questa scelta, o assenza di esercizio di tale diritto, avrà un effetto diretto sui limiti di disponibilità dell'eredità.

Nel caso di applicazione della legge italiana, il diritto italiano stabilisce nel Codice Civile (di seguito CC) un complesso di regime di legittime.

Nel caso di un figlio, gli spetta la quota di un mezzo dell'eredità, secondo l'art. 537 CC, mentre nel caso i figli siano due o più, gli spetta una legittima complessiva di due terzi.

La scelta della legge applicabile alle successioni di cittadini italiani residenti in Catalogna

La stessa percentuale di due terzi, si applica nel caso in cui esistano un figlio e un coniuge sopravvissuto.

Nell'ipotesi in cui tra gli eredi vi sia il coniuge e due o più figli, la quota indisponibile sarà di tre quarti, così come stabilito dall'art. 542 CC.

Se invece vi sono quali eredi solo parenti ascendenti, la legittima è pari a un terzo, come previsto dall'art. 538 CC.

Con coniuge e parenti ascendenti, le quota di legittima del coniuge corrisponde a un mezzo mentre quella che spetta ai parenti ascendenti è pari a un quarto dell'eredità (art. 544 CC).

Infine, la legge italiana prescrive che il coniuge sopravvissuto ha il diritto, in ogni caso, il diritto di abitazione dell'abitazione coniugale nonché il diritto all'uso e utilizzo dei mobili ivi contenuti.

Al contrario, nel caso in cui sia applicabile la legge spagnola (della Catalogna), la legittima è pari unicamente alla quota di un quarto del valore dei beni caduti in successione, ed è applicabile anche a favore dei figli in maniera proporzionale. In mancanza di figli, si applica ai genitori per la metà.

Così come nel diritto italiano, nel diritto catalano la legittima è condivisa con l'usufrutto vitalizio di tutta l'eredità di pertinenza del coniuge sopravvissuto.

In tal modo, è agevole comprendere come la scelta della legge applicabile alla successione – ovvero la mancanza di scelta – unitamente alla scelta dell'autorità competente a decidere su quest'ultima, si rivela uno strumento molto efficace per decidere sul destino del patrimonio, limitando così gli effetti delle limitazioni per riserve ereditarie o di carico fiscale.

David Huertas / Lino Orrico